

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3224 del 13/07/2020
Oggetto	Arrigoni Ave impresa individuale con sede legale in Via Case Missiroli n.320 del Comune di Longiano ed installazione sita in Via Comunale Casalbono n.3000 del Comune di Cesena - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3295 del 09/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies – **Arrigoni Ave impresa individuale** con sede legale in Via Case Missiroli n.320 del Comune di Longiano ed installazione sita in Via Comunale Casalbono n.3000 del Comune di Cesena - **Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall’emanazione delle BAT conclusioni riferite all’attività principale dell’installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa e -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Determina di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione della richieste di riesame di A.I.A. del settore allevamenti;

Premesso che la ditta Casadei Matteo impresa individuale, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n.60983/645 del 22/03/2013 è divenuta titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n.166/2010 per la gestione dell’installazione avicola di cui al punto 6.6, lettera a) dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Comunale Casalbono n. 3000 del Comune di Cesena;

Vista l’istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Casadei Matteo impresa individuale in data 13/03/2019 (PG/2019/40568) per la gestione dell’installazione sita in Via Comunale Casalbono n. 3000 del Comune di Cesena;

Richiamata la domanda di Riesame di AIA sopra citata, si da atto che la stessa:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- non prevede modifiche e pertanto non è soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening);

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì – Cesena di Arpa e n.97/2020 del 9/01/2020, l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.166/2010 è stata volturata alla ditta **Arrigoni Ave impresa individuale** la quale, da tale data è subentrata nella gestione dell’installazione sita in Via Comunale Casalbono n. 3000 del Comune di Cesena;

Precisato che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio in cui gli atti amministrativi si riferiscono prima alla ditta Casadei Matteo impresa individuale e in seguito alla ditta **Arrigoni Ave impresa individuale** in quanto ditta subentrante;

1. in data 25/03/2019, con nota protocollo PG/2019/47443, lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla ditta proponente, l'esito positivo della verifica di completezza;
2. nella medesima data, con nota PG/2019/47480, lo scrivente Servizio ha chiesto al PTR Agrozootecnica di Arape di effettuare l'istruttoria del procedimento di Riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
3. in data 28/03/2019, con nota acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2019/49999 del il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha comunicato l'Avvio del procedimento per il Riesame di A.I.A. alla Ditta in parola;
4. sul BURER n.120 del 17/04/2019 è stato pubblicato l'annuncio dell'Avvio del Procedimento di riesame di AIA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, come previsto dal D.Lgs 152/2006 e smi;
5. in data 15/05/2019 il PTR Agrozootecnica di Arpae con nota PG/2019/77070 ha trasmesso a questo SAC la richiesta di integrazioni sull'iniziale documentazione di Riesame di AIA presentata dalla ditta Casadei Matteo;
6. in data 17/05/2019, con comunicazione PG/2019/78245 è stata convocata in data 23/05/2019, la prima seduta della Conferenza dei Servizi finalizzata sia all'esame della domanda di Riesame di AIA presentata dalla ditta Casadei Matteo impresa individuale, sia all'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
7. in data 21/05/2019 il Comune di Cesena, con comunicazione acquisita al protocollo generale con PG/2019/80305 ha trasmesso il parere di conformità urbanistica- edilizia dal quale risultava evidente che la concimaia al servizio dell'installazione, come ricompresa nel relativo titolo edilizio, era priva di copertura;
8. in data 22 Maggio 2019 il Comune di Cesena, con mail acquisita al protocollo generale con PG/2019/80709 ha trasmesso il parere favorevole del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio;
9. in data 27/05/2019, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 27/09/2018, questo SAC con comunicazione PG/2019/83351 ha trasmesso alla ditta Casadei Matteo impresa individuale la richiesta di integrazioni che è stata evasa da quest'ultima in data 05/08/2019 mediante caricamento della documentazione integrativa sul portale regionale IPPC AIA, acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2019/122992;
10. in data 7/08/2019 questo SAC di Arpae, con nota PG/2019/124359 ha trasmesso la documentazione integrativa agli Enti Interessati ai quali è stato chiesto di valutarla entro i successivi 15 giorni ;
11. in data 07/08/2019, visti i contenuti della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Casadei Matteo impresa individuale, questo SAC di Arpe (con comunicazione PG/2019/124386) ha chiesto al Comune di Cesena un parere definitivo in merito alla gestione della concimaia a servizio dell'installazione;
12. in data 21/08/2019 il Comune di Cesena, con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2019/129673, ha inviato, per quanto di competenza, il parere edilizio-urbanistico nel quale è specificato quanto segue in merito all'utilizzo della concimaia aziendale per lo stoccaggio dei reflui zootecnici prodotti dall'allevamento di pollastre:

“””L’autorizzazione edilizia temporanea n.148 del 16/12/1997 non trova corrispondenza nella normativa regionale e statale in materia edilizia sia previgente che attuale, ed in particolare nei titoli abilitativi ivi previsti. Pertanto la copertura della concimaia non è dotata di idoneo titolo abilitativo che ne legittimi la realizzazione. Dovrà essere verificata la possibilità di una sua regolarizzazione attraverso idoneo titolo in sanatoria ai sensi della normativa vigente (L.R 23/2004 e L.R. 15/2013).”””

13. in data 18/09/2019, visto il parere edilizio – urbanistico del Comune di Cesena che ha evidenziato un motivo ostativo all’approvazione del Riesame di AIA alla ditta Casadei Matteo impresa individuale, si è svolta una seduta della Conferenza di Servizi nel cui ambito è stata assunta la decisione di trasmettere alla ditta in parola una comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/90 e smi;
14. in data 18/09/2019, visto il parere edilizio – urbanistico del Comune di Cesena che ha evidenziato un motivo ostativo all’approvazione del Riesame di AIA alla ditta Casadei Matteo impresa individuale, si è svolta una seduta della Conferenza di Servizi nel cui ambito è stata assunta la decisione di trasmettere alla ditta in parola una comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/90 e smi;
15. in data 19/09/2019, con PG/2019/144946, è stata trasmessa alla ditta Casadei Matteo impresa individuale la comunicazione art.10 bis che ha specificato quanto segue:

“””come deciso nella seduta della Conferenza di Servizi del 18 Settembre 2019, il parere edilizio-urbanistico del Comune di Cesena, il quale mette in evidenza che la concimaia non è utilizzabile in carenza dei titoli edilizi, costituisce motivo ostativo al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA:

- *i motivi ostativi suddetti, così come esplicitati nel parere del Comune di Cesena che si allega alla presente, sono superabili così come espresso dal Comune di Cesena, e comunque mediante l’ottenimento di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa edilizio-urbanistica.*

“””

16. in data 1/10/2019 (con comunicazione acquisita la protocollo di Arpae con PG/2019/150222), la ditta Casadei Matteo Impresa individuale ha comunicato di aver presentato al Comune di Cesena una domanda in sanatoria per la copertura della concimaia aziendale;
17. in data 2/10/2019 questo SAC, con nota PG/2019/151568, ha chiesto chiarimenti al Comune di Cesena in merito all’adempimento della ditta relativamente alla comunicazione art. 10 bis;
18. in data 18/10/2019 il Comune di Cesena (con comunicazione acquisita al Pg/2019/161195), ha specificato che il procedimento per il rilascio di permesso a costruire in sanatoria si sarebbe concluso entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo sospensioni per richieste integrazioni, decorsi i quali l’istanza si intende rifiutata;
19. in data 11, 14 e 16 Ottobre 2019, la ditta Casadei Matteo impresa individuale ha trasmesso integrazioni volontarie all’iniziale documentazione di AIA che sono state acquisite al protocollo di Arpae con PG/2019/156639, 157579 e 158794;
20. in data 24/10/2019 il PTR Agrozootecnica di Forlì-Cesena di Arpae, con nota PG/2019/164400 ha trasmesso il rapporto istruttorio dell’installazione di Via Comunale Casalbano n. 3000 del Comune di Cesena che ricomprende anche il parere favorevole sul monitoraggio dell’impianto ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Rilevato che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2019/124359 del 07/08/2019 non sono pervenute ulteriori osservazioni alle integrazioni presentate dalla Ditta;

Dato atto che questo SAC ha predisposto la bozza di AIA per l'esercizio dell'attività di allevamento presso l'installazione sita in via Comunale Casalbano n. 3000 del Comune di Cesena;

Evidenziato che la Bozza di AIA è stata elaborata prevedendo il regolare utilizzo della concimaia coperta al servizio dell'installazione di Via Comunale Casalbano n. 3000 del Comune di Cesena;

Dato atto che:

- in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del del 5/11/2019 la Bozza di AIA è stata valutata ed approvata;
- in data 6/11/2019, con nota PG/2019/171086 la bozza di AIA è stata trasmessa al proponente per l'espressione di osservazioni in merito;
- la ditta proponente, con comunicazione del 8/11/2019 acquisita al protocollo di Arpae con Pg/2019/172161, ha comunicato di non avere osservazioni alla bozza di AIA;
- sono quindi confermati i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Casadei Matteo impresa individuale, come approvati dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 5/11/2019;

Dato atto che in data 26/05/2020 questo SAC di Arpae ha trasmesso al Comune di Cesena una richiesta di chiarimenti in merito all'attuazione, da parte della ditta Arrigoni Ave impresa individuale, degli adempimenti previsti dalla comunicazione 10bis del 20/09/2020 (PG/2019/144946), al fine di valutare l'avvenuto superamento dei motivi ostativi al rilascio di AIA a seguito di riesame;

Evidenziato che il Comune di Cesena in data 7/07/2020, con comunicazione acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2020/97710, ha confermato il superamento del motivo ostativo al rilascio di AIA espresso dalla comunicazione 10 bis del 20/09/2019 in quanto ha comunicato quanto segue:

“.....in data 21/05/2020 con PGN 58098 è stato rilasciato il Permesso di costruire in Sanatoria per l'avvenuta realizzazione della copertura della concimaia di Via Casalbano n.3000;”

Ritenuto pertanto superati i motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con nota del 19/09/2019 PG/2019/144946;

- Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Arrigoni Ave impresa individuale , per le parti di seguito specificate, rimanda alla descrizione contenuta nella Documentazione Tecnica di Riesame reperibile nel portale regionale IPPC-AIA:
 - C2.1.1 Emissioni in Atmosfera;
 - C2.1.3 Rifiuti;
 - C2.1.4 Gestione degli Effluenti;
 - C2.1.5 Emissioni Sonore;
 - C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - C2.1.7 Energia;
 - C2.1.8 Materie Prime;
 - C2.1.9 Sicurezza e Prevenzione degli Incendi;

Evidenziato inoltre che il medesimo Allegato 1, il paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT" contenuto nella Sezione C3 "Valutazione delle opzioni e dell'Assetto Impiantistico proposti dal Gestore", contiene unicamente le valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione mentre, ogni eventuale osservazione da parte di questa Autorità che si discosta rispetto a tali valutazioni è stata specificata nella successiva Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";

Evidenziato che il presente provvedimento di Rilascio di AIA a seguito di Riesame viene adottato nei confronti della ditta Arrigoni Ave impresa individuale considerato che, come specificato in premessa, con Determinazione Dirigenziale DET – AMB - 97 del 9/01/2020 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae, la stessa è divenuta titolare dell'AIA 166/2010;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA la Ditta proponente ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che in data 01/04/2019, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia prot. n. PR_FCUTG_Ingresso__0084761_20191202 del 21/01/2020 per la ditta Arrigoni Ave impresa individuale, che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)", ai sensi della L.R. n.13/2015;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile di Procedimento Dott. Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della titolare di Posizione Organizzativa "Procedimenti Unici",

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig.a Arrigoni Ave in qualità di Rappresentante della ditta Arrigoni Ave impresa individuale con sede legale in Via Case Missiroli n.320 del Comune di Longiano e Gestore dell'installazione sita in Via Comunale Casalbono n.3000 del Comune di Cesena, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

2. di **revocare** le seguenti autorizzazione già di titolarità della Ditta:

2.1. Deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n.166 del 20/11/2010, (prot.n. 38161/2010), per il Rilascio di AIA alla ditta Arrigoni Ave;

2.2. Determina della Provincia di Forlì-Cesena n. 1531 del 07/07/2011 (prot. gen. n. 74114/2011), di Modifica non sostanziale;

2.3. Determina della Provincia di Forlì-Cesena n. 645 del 22/03/2013 (prot. gen. n. 60983/13), di Voltura di AIA alla ditta Casadei Matteo impresa individuale;

2.4. Delibera Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 215 del 04/06/2014 (prot. gen. n.56726/2014), per validità di AIA;

2.5. DET – AMB 2020 – 97 del 9/01/2020 di voltura di AIA alla ditta Arrigoni Ave impresa individuale;

3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;

5. di **dare atto** che per la lettura di alcuni paragrafi dell'Allegato 1, come meglio specificato in premessa, si rimanda alla Documentazione Tecnica presentata dalla ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA;

6. di **dare atto** che, rispetto alle valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, le osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell'Allegato 1 alla Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";

7. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

- 7.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 7.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 7.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 7.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 7.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
8. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 8.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 8.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 8.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 8.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai

quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

9. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

10. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

11. di **precisare** che Arpaè esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;

12. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpaè le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;

13. di **precisare** che Arpaè, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

14. di **precisare** che la ditta Arrigoni Ave impresa individuale dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

15. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

16. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

17. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

18. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Arrigoni Ave impresa individuale;

19. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

20. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;

21. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al PTR Agrozootecnica di Arpaè, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla ditta Arrigoni Ave impresa individuale .

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.